

C.O.N.I.

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

REGOLAMENTO UFFICIALI DI GARA DI SALTO OSTACOLI



EDIZIONE 2014

Approvato con delibera n° 146 del 14/03/2014 in vigore dal

01/04/2014

PREMESSA

Il nuovo Regolamento Ufficiali di Gara prende spunto dalle mutate richieste e dalla necessità di contemplare le esigenze del territorio (Comitati Regionali) con quelle della crescita uniforme e qualitativamente elevata degli Ufficiali di Gara, alla base di un buon andamento della nostra disciplina.

Il difficile equilibrio, a lungo ricercato, tra l'esigenza di avere un sufficiente numero di Giudici, tale da permettere ai C.O. un'ampia scelta nella propria regione, e quella di consentire uno sviluppo tecnicamente più elevato a chi possiede requisiti diversi vede, probabilmente, armonizzare le differenti aspettative in questo Regolamento.

Restano comunque immutate le linee guida di un Regolamento che ci ha portato a formare un elevato numero di buoni ufficiali di gara ma che aveva iniziato a sentire la necessità di stare al passo di una disciplina, quella del salto ostacoli, che negli ultimi anni ha visto crescere in maniera esponenziale il numero di appassionati e cambiare, quasi radicalmente, l'approccio alla competizione sportiva.

È quindi giusto che le competenze siano espresse per gradi differenti, dai piccoli concorsi regionali, pieni di atmosfera e passione genuina, ai più importanti concorsi di livello nazionale ed internazionale, dove altri e altrettanto seri professionisti s'impegnano per fare sì che il loro lavoro, pieno di rischi e sacrifici, trovi la giusta realizzazione.

Da questo presupposto si è arrivati a differenziare le figure e a creare il ruolo, non nuovo in altre discipline, del Giudice Regionale, dando modo a tutti di esprimersi secondo le proprie competenze. Infatti, questo sarà per coloro i quali riuniranno i requisiti, solo l'inizio della loro "carriera", ma al contempo non saranno sacrificate la passione e l'ambizione di quelli che quei requisiti non li avrebbero riuniti rimanendo esclusi da un cambiamento che avesse tenuto conto solo di una parte delle esigenze.

Comune denominatore per tutti resta "lo sport".

REGOLAMENTO GENERALE

1.	– AMBITO OPERATIVO	4
2.	– COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA DI SALTO OSTACOLI (C.N.U.G S.O.).....	4
3.	– NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE	4
4.	– COMPITI DELLA COMMISSIONE.....	4
5.	– CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI.....	5
6.	– STRUTTURE REGIONALI.....	5
7.	– REFERENTE REGIONALE.....	5
8.	– LIMITI DI ETA’	6
9.	– DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA.....	6
10.	– REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ITER FORMATIVO DEGLI UFFICIALI DI GARA	6
11.	– ORGANIGRAMMA GIUDICI	7
12.	– DECADENZA DALLA QUALIFICA	8
13.	– COMPITI DEL PRESIDENTE DI GIURIA	8
14.	– ESAMI.....	9
15.	– ASPETTATIVA PER MOTIVI DI CARICA MILITARE O ALTRO	9
16.	– NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI DI GIURIA.....	10
17.	– NOMINA DEI COMPONENTI DI GIURIA	10
18.	– NOMINA GIURIE DI CAMPIONATI.....	10
19.	- DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE.....	10
20.	– VEDASI ITER FORMATIVO GIUDICI SALTO OSTACOLI	10
21.	– ESAMI.....	10
22.	– COMMISSIONE DI ESAME.....	11
23.	– GIUDICI IN ATTIVITA’	11
24.	– DECADENZA DALLA QUALIFICA	11
25.	– SANZIONI.....	11
26.	– TENUTA	11
27.	– GIUDICI INTERNAZIONALI.....	12

REGOLAMENTO GENERALE

1. - AMBITO OPERATIVO

Il presente Regolamento disciplina i compiti affidati agli Ufficiali di Gara della F.I.S.E. operanti nel settore Salto Ostacoli, secondo la normativa appresso indicata, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle Manifestazioni agonistiche, assolvendo gli incarichi deliberati dal Consiglio Federale.

2. - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA DI SALTO OSTACOLI (C.N.U.G)

Presidente + 3 Membri per il Settore Salto Ostacoli di cui uno responsabile del coordinamento degli Stewards (Commissari) Nazionali ed Internazionali

3. - NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE

I Membri di cui all'Art. 2 che costituiscono, nel loro complesso, la Commissione Ufficiali di Gara (C.N.U.G.) sono nominati dal Consiglio Federale che ne fissa i compiti e le attribuzioni traendone i nominativi dall'elenco dei Giudici Nazionali in attività della disciplina del Salto Ostacoli.

4. - COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione Ufficiali di Gara ha il compito di:

- a) disciplinare e migliorare l'attività e la preparazione tecnica degli Ufficiali di Gara con appositi stages e pubblicazioni e con i Docenti tratti dall'apposito elenco;
- b) nominare i Presidenti di Giuria per le Manifestazioni agonistiche Nazionali (Concorsi A da tre stelle e superiori);
- c) nominare il Presidente, la Giuria ed i Commissari (steward) al campo prova delle Manifestazioni Federali;
- d) esaminare e valutare le richieste di ammissione ai Corsi per Candidato Giudice e Giudice Internazionale tenuti dalla F.E.I. e provvedere alla programmazione sul territorio nazionale di seminari, con docenti indicati dalla F.E.I., per l'aggiornamento ed il mantenimento della qualifica;
- e) promuovere, quando necessario ed anche attraverso i Comitati Regionali, Corsi per la formazione dei Giudici regionali e nazionali;
- f) proporre al Consiglio Federale sessioni di esami, per la qualifica Giudice Regionale e Giudice Nazionale;
- g) aggiornare le cartelle personali degli Ufficiali di Gara e completarle con le statistiche dell'attività svolta;
- h) predisporre annualmente (entro il 31 gennaio) gli elenchi nominativi aggiornati degli Ufficiali di Gara;
- i) studiare tutte quelle iniziative mirate al miglioramento tecnico di tutti gli Ufficiali di Gara di S.O.;

- j) studiare una adeguata programmazione delle attività istituzionali nei limiti di spesa dei bilanci destinati al settore che dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Federale;
- k) vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara con facoltà di proporre al Procuratore Federale quei Giudici che abbiano violato le norme disciplinari dello Statuto e/o dei Regolamenti.
Sospendere, sino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, dall'attività operativa, quegli Ufficiali di Gara che dimostrino, ripetutamente in itinere, di non essere tecnicamente all'altezza del loro ruolo e/o che abbiano un comportamento non consono allo stesso; In caso di sospensioni superiori a mesi 6 (sei), gli stessi dovranno frequentare un corso di aggiornamento presso il proprio Comitato Regionale e sostenere un colloquio con la C.N.U.G. S.O., anche appositamente riunita;
- l) istituire corsi per docenti abilitati alla preparazione per gli esami di Ufficiale di Gara;
- m) creare con scadenza biennale, un elenco dei docenti abilitati alla preparazione per gli esami di Ufficiale di Gara. La C.N.U.G. valuterà di volta in volta le caratteristiche tecniche e deontologiche dei nominativi proposti;
- n) istituire corsi di aggiornamento per i Referenti Regionali;
- o) all'occorrenza riunire i Presidenti di Giuria, anche presso i Comitati Regionali, per confronto ecc.;
- p) istituire appositi corsi di aggiornamento per Giudici Regionali e Nazionali, anche tramite i Referenti Regionali sul territorio, obbligatori per il proseguimento dell'attività.
- q) la funzione di Presidente di Giuria, in Concorsi Nazionali;
- r) la C.N.U.G. tramite un suo componente a ciò delegato, ed al solo scopo di seguirne l'iter, terrà i contatti con gli Organi di Giustizia Sportiva onde portare a conoscenza degli interessati lo stato dell'istruttoria.;
- s) i Componenti della C.N.U.G. salvo particolari esigenze, non possono essere nominati Referenti Regionali.
- t) Il Presidente ed i componenti della Commissione Ufficiali di Gara hanno la facoltà di recarsi a visitare tutte le manifestazioni di S.O., al fine di verificare l'esatta applicazione delle norme e disposizioni federali da parte del collegio giudicante nel suo complesso.

5. - CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

La Commissione Ufficiali di Gara si riunirà congiuntamente, su richiesta del Presidente o almeno di due dei componenti, e comunque tutte quelle volte che si renderà necessario.

6. - STRUTTURE REGIONALI

Gli Ufficiali di Gara sono rappresentati in ogni Regione da un Referente, scelto nell'ambito dei Giudici Nazionali di Salto Ostacoli in attività, con almeno 5 (cinque) anni di anzianità dalla nomina a Giudice Nazionale, proposto dai Comitati Regionali e deve essere approvato, con ratifica, dal Consiglio Federale su parere della C.N.U.G.

Tale nomina ha validità annuale.

7. - REFERENTE REGIONALE

- a) coordina e disciplina l'attività dei Giudici della Regione di competenza;
- b) provvede alla nomina dei Presidenti di Giuria, in accordo con il C.R., laddove non di competenza della C.N.U.G.;
- c) sentito il parere del Docente, attraverso il Comitato Regionale, segnala alla C.N.U.G. S.O. gli elementi ritenuti idonei a sostenere gli esami per Giudice Regionale e Giudice Nazionale;
- d) riunisce, obbligatoriamente, due volte nell'anno i Giudici della Regione, ed in caso di notevoli variazioni del Regolamento potrà effettuare anche ulteriori incontri;
- e) partecipa ai Corsi di aggiornamento ed alle riunioni indette dalla C.N.U.G. S.O.;
- f) controlla che nel Comitato di pertinenza venga aggiornato l'elenco dei Giudici operanti, fuori ruolo e benemeriti;
- g) segnala alla C.N.U.G. gli Ufficiali di Gara che non abbiano tenuto un comportamento consono al proprio ruolo;



Federazione Italiana Sport Equestri

- h) sulla base delle Relazioni dei Presidenti di Giuria e dei suggerimenti dei Giudici in merito all'applicazione dei regolamenti, segnala, attraverso il Comitato Regionale, alla C.N.U.G. tutte le osservazioni emerse dalla pratica operativa;
- i) per la compilazione degli elenchi dei Giudici nelle singole Regioni, fa fede la residenza sportiva e/o operativa indicata dal Giudice all'atto del tesseramento;
- j) non può ricoprire l'incarico di Presidente di Giuria se non a nomina della Federazione Centrale (C.N.U.G.) o nei Campionati Regionali della regione di appartenenza;

8. - LIMITI DI ETA'

L'età minima per tutti gli Ufficiali di Gara è fissata in anni 25, quella massima in anni 75 (anno solare).

Non sono ammesse deroghe.

9. - DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Tutti gli Ufficiali di Gara di una Manifestazione di qualsiasi formula e tipo non hanno alcuna responsabilità di carattere finanziario o di altra natura per qualunque atto, decisione o omissione, preso in buona fede, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Tutti i componenti del Settore Giudici di Salto Ostacoli devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità. Devono collaborare con gli altri Ufficiali di Gara e con il Comitato Organizzatore sempre ricordando che le regole emanate dalla F.I.S.E. sono sovrane. Solo in questo caso gli Ufficiali di Gara avranno diritto alla tutela federale.

Tutti gli Ufficiali di Gara S.O., ai fini del mantenimento della qualifica, sono tenuti ad essere in regola con il rinnovo annuale del tesseramento; il mancato rinnovo, entro i termini e le modalità stabilite, comporterà la "sospensione" della qualifica.

Gli Ufficiali di Gara devono astenersi dal fare dichiarazioni ed apprezzamenti relativi al giudizio e all'andamento delle gare dirette da loro o da altri colleghi.

Devono astenersi da atteggiamenti in contrasto con le norme e le direttive federali, nonché rilasciare dichiarazioni in contrasto con le disposizioni della F.I.S.E.

I Giudici Nazionali e/o Regionali non possono prendere parte, a qualsiasi titolo, a Manifestazioni agonistiche non autorizzate e/o organizzate dalla F.I.S.E.. In caso contrario potranno essere sospesi e/o deferiti alla Procura Federale per l'attuazione di provvedimenti che potranno sancire anche l'immediata decadenza dalla qualifica.

10. - REQUISITI PER ACCEDERE ALL'ITER FORMATIVO DEGLI UFFICIALI DI GARA

Per accedere all'iter formativo degli Ufficiali di Gara è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente in Italia (salvo deroga del Consiglio Federale);
- b) possedere il titolo di studio di scuola Media Superiore;
- c) non avere riportato condanne per delitti dolosi o colposi passati in giudicato;
- d) non avere subito squalifiche o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI o da una Federazione sportiva;
- e) essere di età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 55 anni (Giudice Regionale e/o Nazionale);

- f) non essere in contrasto con le normative F.I.S.E.;
- g) essere in possesso almeno della Patente "B" discipline olimpiche da almeno 1 (uno) anno, per Giudice Regionale e del I Grado per Giudice Nazionale;
- h) la mancanza di anche solo uno di questi requisiti, accertata anche dopo l'eventuale nomina, comporterà l'immediata decadenza da ogni carica illecitamente acquisita.

11. - ORGANIGRAMMA GIUDICI

ARTICOLO 11.1 -CANDIDATO GIUDICE REGIONALE:

A questa categoria appartengono coloro i quali intendono iniziare l'attività di Giudice. Sono tenuti a presentare domanda e relativa documentazione (Art. 10) al Comitato Regionale di appartenenza, per l'iscrizione ad un Corso di formazione (V D S C o r s o F o r m a z i o n e) .

ARTICOLO 11.2 - GIUDICE REGIONALE:

A questa categoria appartengono coloro i quali, avendo superato lo specifico esame, operano nelle Giurie della propria Regione ricoprendo qualsiasi incarico tranne quello di Presidente di Giuria. Il Giudice Regionale, in possesso dei prescritti requisiti e trascorsi almeno 2 (due) anni dalla sua nomina, potrà essere ammesso, dal Referente Regionale della sua Regione e dopo aver sostenuto un apposito corso di aggiornamento, a sostenere gli esami per Giudice Nazionale.

ARTICOLO 11.3 - GIUDICE NAZIONALE:

A questa categoria appartengono coloro i quali avendo superato lo specifico esame, operano nelle giurie nazionali ricoprendo qualsiasi incarico, compreso quello di Presidente di Giuria nelle manifestazioni nei concorsi "A" 2 (due) stelle e superiori dopo almeno 2 (due) anni di anzianità dalla nomina ed avendo operato precedentemente, con successo, in manifestazioni di carattere minore.

ARTICOLO 11.4 - PRESIDENTE DI GIURIA:

Il Presidente di Giuria viene nominato dalla C.N.U.G. per i Concorsi "A" da 3 (tre) stelle e superiori e per i Concorsi di interesse Federale, nazionali ed internazionali, contestualmente alla

redazione dei Calendari. Le eventuali sostituzioni nel corso dell'anno dovranno essere effettuate, per giustificato motivo, sempre dalla C.N.U.G.

Per tutte le altre Manifestazioni il Presidente di Giuria sarà nominato dai Referenti dei rispettivi Comitati Regionali.

Il Presidente di Giuria deve essere in possesso, nel complesso, dei seguenti requisiti:

- x Equilibrio
- x Provata capacità tecnica
- x Esperienza
- x Spiccata personalità
- x Habitus morale
- x Disponibilità

ARTICOLO 11.5 - GIUDICE FUORI RUOLO:

A questa categoria appartengono i Giudici Regionali e Nazionali, che nell'arco di due anni non abbiano operato in almeno quattro Concorsi Nazionali o non abbiano preso parte ad almeno una, delle due riunioni annuali di aggiornamento, obbligatorie, svolte nella propria regione di appartenenza.

Tali Giudici possono rientrare nel ruolo operativo qualora facciano richiesta al Referente Regionale, il quale presenterà domanda alla C.N.U.G., attraverso il Comitato Regionale, e sostengano un corso di aggiornamento ed "colloquio reintegrativo" con esito positivo.

ARTICOLO 11.6 - GIUDICE BENEMERITO:

A questa categoria appartengono i Giudici Regionale, Nazionali e Presidenti di Giuria che abbiano superato il settantacinquesimo anno di età.

12. - DECADENZA DALLA QUALIFICA

ARTICOLO 12.1 - GIUDICE REGIONALE:

Un Giudice Regionale decade dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) aver riportato condanne per delitti colposi o dolosi passati in giudicato;
- c) aver riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una federazione sportiva complessivamente superiore ad un anno;
- d) ingiustificata assenza ad un massimo di due Manifestazioni in 1 anno avendone accettato per iscritto le designazioni;
- e) limiti di età (Art. 8);

ARTICOLO 12.2 - GIUDICE NAZIONALE:

Un Giudice Nazionale decade dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) aver riportato condanne per delitti colposi o dolosi passati in giudicato;
- c) aver riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una federazione sportiva complessivamente superiori ad un anno;
- d) ingiustificata assenza ad un massimo di due Manifestazioni in 1 anno avendone accettato per iscritto le designazioni;
- e) limiti di età (Art. 8);

13. - COMPITI DEL PRESIDENTE DI GIURIA

Il Presidente di Giuria rappresenta la F.I.S.E. ed ha il compito di coordinare tutta la Manifestazione. Segue con attenzione l'operato dei Giudici onde poter poi dare la sua valutazione su ogni componente del Collegio Giudicante.

Pur rispettando la sfera di responsabilità delle altre entità (Direttore di Campo - Segreteria - Comitato Organizzatore, ecc.) deve essere messo a conoscenza di ogni problematica onde poter dirigere in armonia tutto il concorso.

Tutte le decisioni della Giuria dovranno essere sempre assunte a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente di Giuria.

Il Presidente di Giuria assegna i Giudici alle varie mansioni, cura personalmente i rapporti con il Direttore di Campo, la Segreteria ed il Comitato Organizzatore per il rispetto delle norme regolamentari.

A Manifestazione ultimata, il Presidente di Giuria ha l'obbligo di inviare entro 5 giorni alla C.N.U.G. e al Referente Regionale la "Relazione del Presidente di Giuria" con la "Scheda valutativa" che dovrà essere obbligatoriamente compilata su tutti i giudici, regionali e nazionali.; questa dovrà essere completa in ogni sua parte dovrà essere inviata solo alla C.N.U.G. per i Concorsi "A" da due stelle e superiori; negli altri Concorsi la scheda valutativa dovrà essere inviata solo in caso di inadempienze a qualsiasi titolo.

14. - ESAMI

La Commissione esaminatrice è composta dai Membri della C.N.U.G. S.O. e da un membro esterno, nominato dalla Commissione ed individuato tra i Giudici Nazionali in attività di comprovata esperienza e capacità.

La Commissione, tramite gli uffici deputati, dovrà svolgere una preliminare verifica sui requisiti dei candidati con l'ausilio degli archivi informatici federali.

Le sessioni di esami si terranno nei Palazzi CONI (Roma e Milano). Le date e il luogo degli esami saranno stabiliti in base alle esigenze.

ARTICOLO 14.1 - ESAMI PER GIUDICI REGIONALI:

IL candidato Giudice Regionale è tenuto a presentare domanda e relativa documentazione (Art. 10) al Comitato Regionale di appartenenza per l'iscrizione a un corso di formazione e relativo tirocinio nelle Giurie, senza operare ufficialmente. (Art. 11)

Il candidato Giudice Regionale potrà sostenere l'esame solo su ponderata presentazione del Referente Regionale al Comitato di appartenenza che iscriverà l'esaminando.

In caso di esito negativo il candidato Giudice Regionale potrà ripresentarsi agli esami, dopo aver preso parte ad un ulteriore completo Corso di Formazione, seguendo tutte le prescrizioni previste per lo stesso, e comunque non oltre i due tentativi complessivamente.

ARTICOLO 14.2 - ESAMI PER GIUDICI NAZIONALI:

Trascorsi 2 anni dalla nomina a Giudice Regionale, previo presentazione dei prescritti requisiti e la frequenza di un corso di aggiornamento, il Giudice Regionale potrà presentare domanda al Comitato Regionale di appartenenza che su ponderato parere del Referente, ne chiederà l'iscrizione a una sessione di esame.

In caso di esito negativo il Giudice Regionale potrà ripresentarsi agli esami, sempre su presentazione del Referente Regionale, trascorsi almeno 12 (dodici) mesi e comunque non oltre i due tentativi complessivamente.

15. - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI CARICA MILITARE O ALTRO

Gli Ufficiali di Gara che, per motivi di carica militare, di interessi professionali o di salute, non possono essere impiegati per un determinato periodo di tempo, devono chiedere alla C.N.U.G.



Federazione Italiana Sport Equestri

tramite il Comitato Regionale di appartenenza, di essere posti in aspettativa. Tale periodo non può essere superiore a due anni. Entro i due anni saranno riammessi nei ruoli su segnalazione del Referente Regionale tramite il Comitato Regionale.

L'eventuale aspettativa può essere richiesta per il periodo residuo dei 2 anni.

Gli Ufficiali di Gara, impegnati in cariche federali per i quali vi sia incompatibilità con l'esercizio della qualifica di Giudice, e che quindi non esercitino come tali, saranno ritenuti in aspettativa per tutto il periodo di tale appartenenza, al termine del quale saranno automaticamente riammessi nei ruoli.

16. - NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI DI GIURIA

Il numero minimo dei componenti di una Giuria non potrà essere inferiore a quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli ma si potrà proporre l'aumento a seconda dell'importanza della Manifestazione, delle strutture, degli impianti, del numero dei cavalli iscritti e dell'efficienza del Comitato Organizzatore, su indicazione della Federazione (C.N.U.G.)

17. - NOMINA DEI COMPONENTI DI GIURIA

I Membri della Giuria devono essere scelti tra le persone incluse negli elenchi dei Giudici Nazionali e dei Giudici Regionali.

18. - NOMINA GIURIE DI CAMPIONATI

Presidente e Giuria di Campionati Nazionali sono di competenza della Federazione Centrale, su proposta della C.N.U.G..

Presidente e Giuria dei Campionati Regionali sono di competenza del Comitato Regionale, su proposta del Referente Regionale;

19. DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE

Il presente Regolamento, e le eventuali modifiche, entreranno in vigore il giorno dopo l'approvazione dei competenti Organi Federali e sarà, quindi, pubblicato sul sito istituzionale.

I "Candidati Giudici Nazionali" in carica all'entrata in vigore del presente Regolamento, ferma la loro pregressa anzianità, sono transitati, di diritto, nel ruolo "Giudici Regionali".

20. - VEDASI ITER FORMATIVO GIUDICI SALTO OSTACOLI

21. - ESAMI

ARTICOLO 21.1 - PER GIUDICI REGIONALI:

- x Test scritto relativamente al programma del corso;
- x Valutazione del test per stabilire l'idoneità al colloquio;
- x Colloquio.

ARTICOLO 21.2 - PER GIUDICI NAZIONALI:

- x Test scritto relativamente al programma del Corso;
- x Valutazione del test per stabilire l'idoneità al colloquio;
- x Colloquio.

ARTICOLO 21.3 - DISPOSIZIONI GENERALI:

Almeno una sessione d'esame all'anno dovrà essere istituita sia per Giudici Regionali che per Giudici Nazionali.

22. - COMMISSIONE DI ESAME

I Membri (almeno quattro) sono designati dalla C.N.U.G. Membri della Commissione d'esame sono i componenti stessi della C.N.U.G. ed 1 (uno) Giudice di comprovata esperienza da essa nominato. I Referenti possono assistere all'esame orale dei propri esaminandi.

NORMATIVA

SECONDA PARTE

23. - GIUDICI IN ATTIVITA'

Sono quelli che ottemperano annualmente agli obblighi di cui al punto 9.

Ciò verrà desunto da un censimento dei Giudici in attività di servizio. Ne conseguirà la riconferma automatica della qualifica, se il Giudice risulterà in regola con quanto previsto.

24. - DECADENZA DALLA QUALIFICA

Oltre a quanto riportato dall' Art. 12 del Regolamento Generale, a seguito di inattività di più di 2 anni ed in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'Art. 9 del seguente Regolamento, i Giudici Regionali e i Giudici Nazionali, per rientrare nei ruoli, dovranno prendere parte ad uno stage di aggiornamento tenuto da un Docente qualificato, aver effettuato almeno 5 affiancamenti in Giuria ed essere presentati dal Referente Regionale, tramite il Comitato di appartenenza, per sostenere un "colloquio reintegrativo". Al solo fine del mantenimento della operatività è consentito prendere parte, a titolo volontario e non retribuito, a 2 (due) manifestazioni all'anno, richiedendone l'autorizzazione a parteciparvi al Comitato Organizzatore ed al Presidente di Giuria che ne certificherà la presenza per l'intera durata della manifestazione.

La C.N.U.G.. propone al Consiglio Federale la decadenza dalla qualifica.

25. - SANZIONI

Eventuali violazioni alle norme del presente Regolamento, al comportamento etico, carenze tecniche e professionali, dovranno essere segnalate dai Presidenti di Giuria, con relazione scritta, alla C.N.U.G. S.O. che potrà adottare le sanzioni stabilite dall'art.4, punto K..

26. - TENUTA

Tenuta invernale:

- | | | |
|---|---------|---|
| x | DONNE: | Giaccone blu
Giacca blu
Camicia bianca o con colori tenui
Pantaloni o gonna grigi/blu |
| x | UOMINI: | Giaccone blu
Giacca blu con cravatta
Camicia bianca o con colori tenui
Pantaloni scuri |



Federazione Italiana Sport Equestri

Tenuta estiva:

- x DONNE: Giacca o gilet blu (facoltativi)
Camicia a maniche corte o polo bianca o con colori tenui
Pantaloni o gonna grigi/blu

- x UOMINI: Giacca o gilet blu (facoltativi)
Camicia a maniche corte o lunghe (allacciate al polso) bianca o con colori tenui
Pantaloni scuri

27. - GIUDICI INTERNAZIONALI

Vedasi Iter formativo Giudici Internazionali.